

# ASSOCIAZIONE “AMICI DEI PADRI BIANCHI ETS”

## STATUTO

### **Art.1 Costituzione, denominazione e sede**

A norma dell'articolo 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.), è costituita l'Associazione "Amici dei Padri Bianchi ETS", già costituita in data 21/02/2008 e registrata con atto n. 1333 serie 1T del 04/03/2008.

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato in sostituzione dell'acronimo O.N.L.U.S. solo dopo l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e dagli eventuali regolamenti che approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, è obbligatorio, a sensi di legge.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Treviglio (BG), Viale M. Merisio n. 17, presso i Missionari d'Africa - Padri Bianchi.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire la sede sociale altrove, di istituire sedi decentrate e uffici distaccati o di rappresentanza dell'Associazione entro il territorio italiano qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione delle attività.

### **Art.2 Scopo E Attività Istituzionali**

L'Associazione è senza scopo di lucro e collabora con i Missionari d'Africa – Padri Bianchi, sotto il cui patrocinio nasce.

Essa intende operare nel campo della beneficenza, della solidarietà, della tutela dei diritti civili, della promozione culturale e della formazione, sostenendo progetti umanitari e di scolarizzazione a favore di persone svantaggiate, nella più ampia accezione, di qualunque credo religioso, condizione o etnia, per migliorarne le condizioni sociali, culturali, politiche, ambientali ed economiche.

L'attività sarà rivolta con particolare attenzione ai paesi africani e a tutti i contesti in cui operano i Missionari d'Africa – Padri Bianchi.

In particolare, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.:

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Nello specifico l'Associazione intende svolgere una formazione alla mondialità e alla pace, creare iniziative di informazione e sensibilizzazione quali convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, proiezioni di film e documenti, concerti presso la sede e le scuole e in occasione di pubbliche manifestazioni, per promuovere pensiero critico e riflessione sugli stili di vita in un'ottica di cittadinanza attiva e interdipendenza tra i popoli, per far conoscere altri popoli e altre culture, riflettere sulle questioni riguardanti lo sviluppo, il dialogo tra le religioni e la difesa dei diritti dell'uomo e dei popoli.

**m)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore.

In particolare sostenere attività dei soggetti che perseguono le stesse finalità operando nell'ambito della cooperazione internazionale, delle missioni, delle adozioni a distanza e dei progetti di sviluppo, con particolare attenzione ai Paesi e alle attività in cui sono presenti i Missionari D'Africa detti Padri Bianchi.

**n)** cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 125 del 11/8/2014 e successive modificazioni.

Cooperazione allo sviluppo, loro studio di fattibilità e realizzazione, tramite la promozione e il sostegno di progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle realtà sociali con le quali l'Associazione entrerà in contatto; sostenere l'intervento nei Paesi africani, peculiarmente in quelli in cui operano i Padri Bianchi, per fare fronte alle situazioni di emergenza presso le popolazioni colpite da calamità naturali, guerre, epidemie e carestie o, comunque, bisognose di solidarietà.

**u)** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

In particolar modo promuovere azioni concrete di impegno, anche attraverso campagne, e attività di beneficenza e di solidarietà verso le collettività bisognose, sia nazionali che estere, dove prestano servizio i Padri Bianchi;

**v)** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Attività svolta tramite l'educazione allo sviluppo, all'interculturalità ed alla pace, realizzata principalmente attraverso la valorizzazione delle culture dei popoli dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi emergenti e l'informazione sulle dinamiche dei rapporti internazionali ed, in particolare, di quelli tra il Nord ed il Sud del mondo; la promozione, nei bambini e nei giovani in età scolare, di una educazione alla mondialità e di una sensibilità tesa alla crescita di una società multiculturale e solidale;

Le attività di cui il presente articolo sono svolte dall'Associazione, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Può inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale ai sensi e nei limiti previsti dall'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., attività diverse rispetto alle attività di interesse generale.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei soci.

Essa può inoltre assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività svolte. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

### **Art. 3 Associati**

Il termine associati indica le persone che condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione sono stati ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato, maggiore di età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura ed dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal Consiglio direttivo.

E' facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello originario e alla quota annuale. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Associazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

### **Art. 4 Volontari**

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono ricevere solo rimborsi spese documentate, escludendo qualsiasi rimborso forfettario. I rimborsi spese sono ammesse solo nei limiti di 150 euro mensili e 10 euro giornalieri solo per le tipologie di spesa e di

attività consentite dall'ente.

I volontari non occasionali vengono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro con l'Associazione se il volontario è un socio.

#### **Art. 5 Ammissione degli Associati**

Chi intende aderire all'Associazione ne fa domanda all'Organo di Amministrazione mediante istanza che contenga oltre alle proprie generalità una esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia il Consiglio direttivo con provvedimento da adottarsi entro 60 giorni. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende tacitamente accolta. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego con delibera da notificare all'interessato, il quale ha sessanta giorni di tempo, dalla data di notifica per ricorrere all'organo arbitrale di cui all'art.17 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l'adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli associati che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualità di associato si perde per decesso, esclusione e recesso. In caso di morte la quota associativa è intrasmissibile agli eredi.

#### **Art. 6 Recesso ed esclusione**

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione dell'Organo Amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea. Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Per recesso ed esclusione, si applica l'art. 24 del Codice Civile.

#### **Art. 7 Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo

### **Art. 8 Assemblea degli Associati**

L'assemblea dei soci è costituita dagli associati che, in regola con il pagamento della quota associativa, risultano iscritti nell'apposito registro e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

L'assemblea rappresenta uno dei momenti fondamentali della partecipazione dei soci alla vita associativa ed in particolare all'organizzazione e alla programmazione dell'attività associativa, nonché momento di confronto in cui il singolo socio può presentare le proprie osservazioni e le proprie idee agli altri associati.

#### A) Funzioni

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
- b. discute ed approva i programmi di attività;
- c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ETS;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- h. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- i. approva la costituzione e lo scioglimento dei Gruppi locali.
- j. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- k. delibera sull'esclusione dei soci;
- l. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- m. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
- n. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ETS stesso.
- o. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
- p. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
- q. ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo

### B) Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 8 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato di rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona e per delega tutti i soci.

### C) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiori di età iscritti da almeno 90 giorni. Ciascun associato esprime un solo voto.

All'associato che sia un Ente del terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 ogni 20 suoi associati con un massimo di 5 voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato conferendo allo stesso delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 deleghe.

### D) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea e, qualora lo ritenga necessario, anche da due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione

simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee degli aderenti. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

#### E) Maggioranze

L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti e dei presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

### **Art. 9 Consiglio Direttivo**

#### A) Funzioni

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall'assemblea fra i propri associati.

È l'Organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.

È investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Spetta al Consiglio:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; determinare l'impiego dei contributi, e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- proporre modifiche allo statuto all'assemblea;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazione

Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;

- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

-  
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

### B) Composizione

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri non superiore a undici eletti dall'assemblea fra i propri associati. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche che durano in carica 3 esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è effettuata.

I componenti sono rieleggibili.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, eventualmente il Vice Presidente, il Segretario Generale, il Tesoriere.

In caso di dimissioni, morte e decadenza di uno dei consiglieri, il consiglio direttivo provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima riunione dell'assemblea.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

### C) Funzionamento

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo, dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 5 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 ore prima.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito anche senza formale convocazione quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non



personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

#### D) Doveri dell'ufficio

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale: il consigliere che senza giustificazione non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano del tutto incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475 ter del Codice Civile.

#### **Art. 10 Presidente dell'Associazione**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ETS; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ETS; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare a rappresentare l'Associazione I.S. persone opportunamente individuate.

## **Art. 11 l'Organo di Controllo**

### A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge ovvero qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il Bilancio Sociale è stato redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

### B) Composizione

Se collegiale è composto di tre membri scelti fra persone non associate almeno una delle quali deve essere iscritta nell'apposito Registro dei Revisori Legali.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; per ottenere ciò è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 del c.c..

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

## **Art. 12 Revisione legale dei conti**

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di controllo.

## **Art. 13 Patrimonio dell'Associazione**

### A) Composizione

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

Il consiglio direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi.

Gli esercizi dell'Associazione hanno inizio e chiudono rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ETS, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

### B) Funzione

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2.

È vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

#### **Art.14 Devoluzione**

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo sentito l'Organo di Controllo, in mancanza secondo le disposizioni di Legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

#### **Art. 15 Libri dell'Associazione**

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

#### **Art. 16 Scioglimento**

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ETS con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più

liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ETS, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 17 Modifiche dello Statuto**

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea dal consiglio direttivo o almeno da un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 18 Controversie**

Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo sono rimesse al Collegio di Garanti, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

Il Collegio dei Garanti decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

La decisione del Collegio dei Garanti è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

#### **Art. 19 Norme integrative**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

#### **Art. 20 Norma transitoria**

Ai sensi dell'art.101, secondo comma del d.lgs.117/2017 e ss.mm.ii., l'efficacia del presente statuto per come integrato e modificato, è sospensivamente condizionata all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.). Sino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, che cesserà d'efficacia all'iscrizione nel suddetto Registro, e così l'acronimo O.N.L.U.S. sarà sostituito dal nuovo acronimo ETS solo dopo l'iscrizione al R.U.N.T.S